

Originale

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione nr. 233**  
**della Giunta comunale**

**OGGETTO:** dodicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – Variazione di cassa Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 ottobre 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **novembre** alle ore **19.30** nella sede di Piazza C. Battisti, n. 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

|                     |             | Presenti | Assenti |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| BAZZOLI Franco      | Sindaco     | X        |         |
| BONAZZA Valerio     | - V.Sindaco |          | X       |
| BIANCHI Luigi Bruno | - Ass.      | X        |         |
| MOLINARI Susan      | - Ass.      | X        |         |
| VALENTI Brunella    | - Ass.      |          | X       |

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno  
- 6 NOV 2017

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Vincenzo Todaro



Oggetto: dodicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – Variazione di cassa  
Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 ottobre 2017.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

- "1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
  - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
  - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
  - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
  - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
  - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
  - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
  - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*
- 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo*

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
  - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.
- 5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
- 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
  - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
  - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
  - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “

Visto che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilita' per l'anno 2016) ha introdotto all'art. 1 comma 710 e seguenti, quale vincolo di finanza pubblica, l'equilibrio fra entrate e spese finali come definito dalla norma stessa e specificato operativamente nell'apposito prospetto ministeriale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 17.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 17.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto delle successive seguenti variazioni

- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 1° Provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26 aprile 2017, ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35, dell'8 giugno 2017;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. (2° provvedimento) Art. 3 comma 4 D.LGS. 23.06.2011 n. 118 adottata con la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30 maggio 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 3° Provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dell'8 giugno 2017,
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 4° Provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017,
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 5° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 - 6° provvedimento. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi delle lettere e-bis) e d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 05 luglio 2017;
- variazioni di assestamento generale (7° provvedimento di variazione) e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, introdotte con la deliberazione consiliare n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 8° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale n. 176 dd. 17.08.2017 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni di bilancio di previsione 2017-2019 - 9° provvedimento di variazione adottate con la deliberazione consiliare n. 62 del 29 settembre 2017;
- variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 - 10° provvedimento, recante variazioni di cassa. Provvedimento della Giunta comunale n. 210 dd. 03.10.2017 ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 settembre 2017;
- variazioni di bilancio di previsione 2017-2019 - 11° provvedimento di variazione adottate con la deliberazione consiliare n. 70 del 31 ottobre 2017;

Evidenziato che ora occorre ancora approvare le variazioni di cassa che devono accompagnare l'ultimo provvedimento di variazioni di bilancio sopra citato, in quanto in base ad approfondimenti della ragioneria comunale, in un settore peraltro non privo di incertezze, in occasione di precedenti analoghe variazioni è risultato (parere della Commissione Arconet) che la soluzione probabilmente più corretta sia quella che le variazioni di cassa che devono accompagnare le variazioni di competenza siano approvate dalla Giunta alla quale sono attribuite dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 5 bis, lett. d)

Ritenuto quindi di provvedere in questo modo con riferimento alle variazioni di cassa già illustrate negli elaborati delle variazioni di bilancio adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 ottobre 2017 ed ad essa allegati, ben noti ai membri della Giunta comunale tutti presenti nell'adozione di tale deliberazione, quale risulta ora già in pubblicazione;

Evidenziato che nel dispositivo della stessa deliberazione n. 70 del Consiglio comunale, si è espressamente indicato che le variazioni di cassa sarebbero state assunte con apposito provvedimento della Giunta comunale;

Dato atto dei seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non occorre il parere del Revisore dei Conti ai sensi 239 del TUEL;

Visto il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le Variazioni di Cassa che accompagnano le variazioni di competenza già introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 ottobre 2017, al Bilancio di Previsione 2017-2019, nelle risultanze di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, copia del corrispondente allegato alla stessa deliberazione consiliare;
2. Di dare atto che le variazioni di cassa ora approvate sono compendiate anche nelle risultanze dell'Allegato D), destinato al tesoriere, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, copia del corrispondente allegato alla stessa deliberazione consiliare;
3. Di trasmettere copia al revisore dei conti;
4. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi immediatamente eseguibile, occorrendo come presupposto per altri documenti contabili per assicurare l'attuazione del bilancio variato e di alcune iniziative di particolare sollecitudine;
5. Di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

### Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto:

dodicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – Variazione di cassa Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 31 ottobre 2017.

**Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.**

#### **Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)**

*1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.*

*I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

#### **Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)**

*1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- Parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario

in data 02 novembre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 02.11.2017 ed in essa inserito.

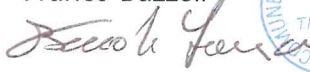
IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO



---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro



---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

6/11/2012



IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro



---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del D.P.Reg 01/02/2004, n. 3/L.

Addì

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

Lì

---